

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n. 1464 di rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di trattamento termico di rifiuti solidi, tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Cervignano del Friuli (UD) presentata da Marcegaglia S.p.A., con sede in via Caiù 10, Cervignano del Friuli (UD) in data 9 settembre 1994, perfezionata in data 3.11.1994 e 16.11.1994;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Marcegaglia S.p.A. in data 10.5.1995, 30.5.95, 13.7.95, 31.8.1995, 23.11.95 e 28.11.95;

VISTO il parere formulato in data 21 dicembre 1995 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Marcegaglia S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante:

- il trattamento termico di rifiuti solidi, tossici e nocivi, prodotti nello stabilimento Marcegaglia S.p.A. situato nel Comune di Cervignano del Friuli (UD), in un impianto già esistente presso lo stabilimento stesso e funzionante con ordinanza sindacale;

- la quantità di rifiuti da trattare è pari a circa 700 tonnellate all'anno, costituiti da sfridi di tessuto di vetro impregnati con resine fenoliche;
- una sezione dell'impianto "combustore" è attualmente in funzione come sistema di termodistruzione di vapori contenenti metanolo e fenolo, provenienti dall'impianto impregnazione e resinatura del tessuto di fibra di vetro con resine fenoliche;
- nell'impianto, verranno trattati esclusivamente i rifiuti solidi prodotti all'interno dello stabilimento di Cervignano del Friuli;
- il progetto sottoposto alla procedura VIA non prevede alcuna modificazione delle strutture e degli edifici esistenti;

osservato che:

- nelle immediate vicinanze del sito in esame non sussistono zone sottoposte a vincolo architettonico monumentale, né vi sono vincoli archeologici; il sito non risulta interessato da vincolo idrogeologico, né compreso nelle categorie della classificazione sismica nazionale;
- l'attività di termodistruzione dei vapori provenienti dall'impianto impregnazione resine, nell'impianto di abbattimento esistente (combustore), è iniziata nel 1991;
- l'area in cui sorge l'impianto, secondo il Piano Regolatore Generale di Cervignano del Friuli, ricade in zona D1 "area industriale e artigianale di interesse regionale";
- non risulta realizzato il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

valutato che:

- l'attivazione del forno per il trattamento termico di rifiuti solidi, oggetto del presente studio, per il suo modesto impatto, non costituisce un elemento di conflittualità con la situazione esistente;
- le scelte tecnologiche adottate dalla Marcegaglia S.p.A. per il trattamento dei rifiuti solidi con recupero di energia utilizzano parte di un impianto esistente e sono allineate in generale con la migliore tecnologia disponibile;
- le modalità di alimentazione e di gestione dei residui in caso di anomalie dell'impianto di termodistruzione consentono adeguati margini di intervento atti ad impedire impatti negativi sull'ambiente;
- i residui del trattamento (rifiuti speciali) non presentano problemi per lo smaltimento finale;
- per una migliore caratterizzazione della qualità dell'aria, a giugno del 1995, è stata effettuata una campagna di rilevamenti; malgrado questa sia stata effettuata in un arco di tempo che non consente di pervenire a conclusioni dettagliate e, per quanto riguarda gli IPA, con modalità inadeguate, si può affermare con una discreta ragionevolezza che il contributo delle emissioni ai livelli di contaminazione al suolo potrebbero risultare sicuramente inferiori alle attuali;
- l'opera non altera la volumetria esistente degli edifici;
- la vegetazione presente nel sito ove è localizzato lo stabilimento risulta alquanto limitata; l'unica formazione naturale di rilievo, quale esempio intatto dell'antica foresta della Pianura Padana, è quella del bosco di Pradiziolo; per il resto rimangono solo siepi o boschetti di specie in cui, accanto ai salici e ai pioppi, prevale la robinia;

- l'impatto acustico differenziale ottenibile confrontando gli effetti pertinenti alle attuali lavorazioni, rispetto alla situazione in cui viene attivato il forno di trattamento, può quantificarsi tra 1 e 2 dB(A), a seconda delle postazioni di misura;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta, a condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni indicate nel seguito;

VISTA la nota del 21 agosto 1995 della Regione Friuli Venezia Giulia con cui si trasmette la deliberazione della Giunta Regionale n. 3723 del 27 luglio 1995, nella quale si esprime giudizio favorevole con alcune indicazioni, e si trasmettono i pareri favorevoli del Comune di Cervignano del Friuli, della Provincia di Udine, e della USL Bassa Friulana, subordinati ad una serie di condizioni che sono state recepite nelle prescrizioni formulate nel presente provvedimento, o superate dai limiti alle emissioni prescritti nello stesso; in particolare relativamente alla condizione proposta dalla USL Bassa Friulana del 15.12.1994 riguardo al limite della temperatura delle camere di combustione superiore a 950° C, la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha ritenuto, considerati i limiti imposti alle emissioni, di prescrivere il limite minimo di 760° C, demandando comunque alla Regione le valutazioni di competenza con riferimento alla definizione della natura dell'impianto;

VISTO il parere del Ministero dei beni culturali e ambientali del 2 giugno 1995, pervenuto in data 14 giugno 1995, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che non venga alterata la volumetria esistente;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al trattamento termico di rifiuti solidi, tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Cervignano del Friuli (UD), presentato da Marcegaglia S.p.A. in data 9 settembre 1994 a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- 1) la Società proponente, entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare alla Regione Friuli-Venezia Giulia un "organico manuale operativo", al cui rispetto essa sarà tenuta e nel quale dovranno essere precisati:
 - a) la definizione del sistema di autocontrollo di cui si avvarrà l'esercente, i vari aspetti organizzativi, i livelli di responsabilità, le prassi amministrative, i controlli analitici interni ed ambientali

(monitoraggio), i nominativi dei laboratori e i metodi di campionamento e di analisi utilizzati (emissioni ed immissioni);

- b) le procedure di sicurezza che dovranno prevedere, in caso di incidenti e malfunzionamenti degli impianti, anche un piano di intervento di emergenza;
 - c) i programmi e le iniziative per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto all'impianto;
- 2) nell'impianto proposto dovranno essere smaltiti solo i rifiuti solidi individuati dal progetto, derivanti dalle lavorazioni interne e comunque non contenenti sostanze clorurate, sia alifatiche che aromatiche; la quantità massima annua non dovrà superare le 1.000 tonnellate;
 - 3) l'efficienza di combustione $[CO_2/(CO+CO_2)]$ dovrà essere superiore o uguale al 99,9%;
 - 4) la temperatura della camera di post-combustione deve essere $\geq 760^\circ C$; per tale parametro valuti la Regione in sede di approvazione ai sensi dell'art. 3 bis della legge 441/87 eventuali valori più restrittivi, considerando il fatto che il combustore viene già utilizzato con temperatura di esercizio di $760^\circ C$ per la termodistruzione di vapori contenenti metanolo e fenolo provenienti dalla sezione di impregnazione e resinatura del tessuto di fibra di vetro;
 - 5) il camino del combustore dovrà essere innalzato per poter consentire il prelievo di polveri in condizioni di isocinetismo e dovrà essere predisposta una presa per l'inserimento di sonde, secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM 422; tale presa dovrà essere resa accessibile mediante l'installazione di una piattaforma fissa di opportune dimensioni;
 - 6) dovranno essere misurati e registrati in continuo al camino: a) la temperatura dei fumi; b) le concentrazioni delle polveri, del monossido di carbonio, dell'ossigeno, degli ossidi di azoto (come NO_2), e degli idrocarburi non metanici;
 - 7) dovrà essere effettuata, ad intervalli regolari di tempo, di concerto con le autorità competenti, la verifica e la calibrazione dei sistemi di misura installati al camino;
 - 8) per quanto riguarda le emissioni dovranno essere rispettati i valori limite riportati nella tabella che segue con le seguenti precisazioni:
 - a) i risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei sopraindicati valori limite di emissione vanno normalizzati in base alle seguenti condizioni: temperatura 273 K, pressione 101,3 kPa, 11% ossigeno, gas secco;
 - b) per gli inquinanti elencati nella tabella che segue, i valori misurati debbono fare riferimento ad un periodo di campionamento compreso tra un minimo di 30 minuti ed un massimo di 8 ore, esclusi gli IPA e le PCDD+PCDF per i quali il periodo di campionamento minimo è di 6 ore;

INQUINANTI	VALORI LIMITE (mg/m^3)	
	(1)	(2)
Polveri	10	30
Biossido di zolfo (SO_2)	5	
Ossidi di azoto (come NO_2)	300	350
Acido cloridrico (HCl)	10	

Metalli Pesanti	
Hg	0,05
Cd+Tl	0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn	0,5
Sostanze organiche (come carb. org. totale)	10
Idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,001
Fenolo	1
Metanolo	5
Monossido di carbonio (CO)	50 100
PCB + PCT + PCN	0,005
PCDD + PCDF (espresse come TCDD equivalenti)	0,1(ng/m ³)

(1) Valori medi giornalieri

(2) Valori medi su trenta minuti

- 9) il valore di 0,1 ng/m³ per le Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF) è definito come la somma delle concentrazioni degli isomeri riportati in allegato; i valori rilevati alle emissioni, prima di essere sommati, dovranno essere moltiplicati per i rispettivi fattori di equivalenza indicati nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
- 10) il valore di 0,001 mg/m³ per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è relativo alla somma dei composti riportati in allegato;
- 11) le quantità dei rifiuti sottoposti al trattamento dovranno essere registrate su apposito registro;
- 12) l'impianto di trattamento dei rifiuti dovrà essere presidiato durante il funzionamento e l'apertura dello sportello del forno dovrà avvenire esclusivamente quando la temperatura interna sarà uguale alla temperatura ambiente esterna;
- 13) per il primo anno dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio alle emissioni (almeno una a stagione) e misure al suolo (almeno due in concomitanza delle misure alle emissioni) ed i risultati confrontati con quelli delle centraline della Provincia; successivamente i controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità semestrale;
- 14) i risultati relativi ai controlli ambientali ed alle misure alle emissioni dovranno essere riportati in apposito registro e messi a disposizione delle autorità di controllo (USL competente e Amministrazione Comunale), ivi compreso il Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Friuli Venezia Giulia, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le prescrizioni del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Marcegaglia S.p.A. ed alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma lì 27/01/97

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

**IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI**

ALLEGATO

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI

Per la determinazione della somma delle PCDD e TCDD espressa come TCDD equivalenti, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici).

			<i>fattore di equivalenza</i>
2,3,7,8	Tetraclorodibenzodiossina	(TCDD)	1
1,2,3,7,8	Pentaclorodibenzodiossina	(PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	Esaclorodibenzodiossina	(HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	Esaclorodibenzodiossina	(HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	Esaclorodibenzodiossina	(HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	Eptaclorodibenzodiossina	(HpCDD)	0,01
1,2,3,4,5,6,7,8	Octaclorodibenzodiossina	(OCDD)	0,001
2,3,7,8	Tetraclorodibenzofurano	(TCDF)	0,1
2,3,4,7,8	Pentaclorodibenzofurano	(PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	Pentaclorodibenzofurano	(PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	Esaclorodibenzofurano	(HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	Eptaclorodibenzofurano	(HpCDF)	0,01
1,2,3,4,5,6,7,8	Octaclorodibenzofurano	(OCDF)	0,001

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

benzo[a]antracene
dibenzo[a,h]antracene
benzo[b]fluorantene
benzo[j]fluorantene
benzo[k]fluorantene
benzo[a]pirene
indeno[1,2,3-cd]pirene
dibenzo[a,e]pirene
dibenzo[a,i]pirene
dibenzo[a,h]pirene
dibenzo[a,l]pirene